



# COMUNE DI TRAVO

## Provincia di Piacenza

**ORDINANZA N. 38**

**TRAVO, 17-08-2021**

**OGGETTO:** LIMITAZIONI USO ACQUA POTABILE FINO AL 15/09/2021 VALIDA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

### **IL SINDACO**

- PREMESSO** che, nonostante le precipitazioni atmosferiche dello scorso inverno abbiano ricaricato in modo soddisfacente sia le sorgenti che le falde dei pozzi che alimentano gli acquedotti della provincia di Piacenza, nel Comune di Travo permangono circoscritte situazioni di criticità legate ad una tradizionale carenza di fonti di acqua potabile di buona qualità e quantità a disposizione degli abitanti;
- CONSIDERATO** che durante la giornata, l'acqua stessa viene utilizzata anche per altri scopi (irrigazione di orti e giardini, lavaggio autovetture, riempimento di piscine, ecc.), mentre dovrebbe essere destinata, prioritariamente/esclusivamente, agli usi domestici, igienico - sanitari ed all'abbeveraggio del bestiame;
- RICHIAMATE** le note prot. RT 15879\_2021\_P e prot. RT\_015880\_2021 pervenute da IRETI SPA, Ente gestore del servizio idrico integrato nel Comune di Travo, con le quali il predetto ente chiede la limitazione dell'uso dell'acqua per scopi diversi dagli usi domestici, igienico - sanitari ed all'abbeveraggio del bestiame, fino al giorno 15/09/2021;
- RICHIAMATO** l'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

### **ORDINA**

- **E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, DI SERVIRSI DELL'ACQUA PER SCOPI DIVERSI DAGLI USI DOMESTICI, IGIENICO - SANITARI ED ALL'ABBEVERAGGIO DEL BESTIAME (ES. IRRIGAZIONE DI GIARDINI ED ORTI, LAVAGGIO DI AUTOMEZZI, RIEMPIMENTO DI PISCINE, ECC.), DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 23,00 FINO AL GIORNO 15/09/2021.**

Si evidenzia che per quanto riguarda il riempimento di piscine, le proprietà interessate dovranno prendere contatto con IRETI SPA al fine di concordare le modalità e le precauzioni da adottare durante tali operazioni.

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, verrà applicata, ai sensi della L. 689/81 e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e smi, una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da € 25,00 a € 500,00 e comunque saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge.

Gli ufficiali della forza pubblica, a mente del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 hanno l'obbligo di far osservare la presente ordinanza.



**IL SINDACO**  
Lodovico Albasi